

Decreta:

Art. 1

Fermo restando quanto altro previsto nel decreto di delimitazione del 22 agosto 1988, con il quale sono stati delimitati i territori della Regione colpiti dalla prolungata siccità verificatasi dall'autunno 1987 alla primavera 1988 e dai venti sciroccali del mese di maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 3 settembre 1988:

— tra le colture indicate nello stesso decreto, articolo 1, lettera A), per la provincia di Palermo, oltre alle colture cerealicole, foraggere e leguminose da granella sono delimitati anche i pascoli per l'intero territorio provinciale;

— il totale dell'importo della ripartizione indicato nell'art. 2 è rettificato in L. 25.060 milioni.

Art. 2

Le domande tendenti ad ottenere le agevolazioni previste nel presente decreto devono essere presentate, così come disposto dall'art. 25 della legge regionale n. 13/1986, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dello stesso decreto.

Le domande tendenti ad ottenere la proroga ed il successivo prestito ad ammortamento quinquennale vanno presentate agli istituti di credito ed enti esercenti il credito agrario entro il suddetto termine di 90 giorni.

Palermo, 5 ottobre 1988.

LA RUSSA

(88.41.2193)

DECRETO 5 ottobre 1988.

Delimitazione dei territori della provincia di Siracusa, colpiti da eventi calamitosi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modifiche e alla legge regionale 27 maggio 1987, n. 24.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 ottobre 1981, n. 590, concernente « Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale »;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, concernente interventi per i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche;

Vista la legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, concernente interventi in materia di credito agrario;

Vista la legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, concernente interventi per l'agricoltura etc.;

Visto il decreto assessoriale di delimitazione 19 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 27 del 27 giugno 1987;

Visto l'art. 14, sesto comma, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24;

Vista la relazione integrativa dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siracusa sui danni causati dalle gelate del marzo 1987;

Vista la deliberazione adottata dalla Giunta regionale il 5 luglio 1988, n. 182;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

In relazione alle premesse si delimitano, ai sensi dell'art. 14 — sesto comma — della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, le zone della provincia di Siracusa danneggiate dalle gelate del mese di marzo 1987, e si specificano le provvidenze che possono trovarvi applicazione:

Siracusa - Gelate del mese di marzo 1987

— comune di Carlentini:

— foglio di mappa 62 (p.lla 35);

— art. 1, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sostituito dall'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

— artt. 21 e 22 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24;

— comune di Lentini:

— foglio di mappa 24 (p.lla 20); foglio di mappa 38 (p.lle 270, 274, 276, 278, 330, 373, 376, 377 in parte); foglio di mappa 50 (p.lla 4);

— comune di Francofonte:

— foglio di mappa 13 (p.lle 29, 31, 34, 35, 36, 37, 102, 103, 104, 106, 107, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 129, 139, 166, 167, 168, 287, 288, 289, 291, 293, 295, 297, 300, 301, 302, 38); foglio di mappa 43 (p.lla 488); foglio di mappa 54 (p.lle 1323 e 1432);

— art. 21 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24.

Art. 2

Le domande tendenti ad ottenere le provvidenze previste dall'art. 1 del presente decreto dovranno essere presentate all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 5 ottobre 1988.

LA RUSSA

(88.41.2182)

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 settembre 1988.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area del comune di Acireale.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione sic-

liana, approvato con D.P.Reg. sic. 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto l'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, numero 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale n. 49 redatto nella seduta del 25 novembre 1986, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita a norma dell'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area sita tra la via Dafnica e la via Imera nel comune di Acireale, confinante a nord-ovest con via Imera e terreno di altra ditta, a est con terreno di altra ditta, a sud con via Dafnica e terreno di altra ditta, e insistente sulle particelle 94, 95, 197, 198, 202, 210, 211, 222, 223, 224, 225 e 3988 dei fogli di mappa nn. 60 e 61/D del comune di Acireale;

Accertato che il predetto verbale n. 49 del 25 novembre 1986 è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Acireale e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo di tempo prescritto dalla legge 1497/1939;

Rilevato che l'area sottoposta a vincolo presenta caratteristiche di valore estetico e tradizionale che si sposano con l'ambiente ad esso circostante nel quadro estetico e formale della cultura architettonica del passato, la cui immagine, ormai storicizzata, è apprezzabile e recepitabile da punti di vista pubblici;

Rilevato che l'area, tipizzata sul P.R.G. vigente nel comune di Acireale come zona territoriale omogenea di tipo B1, è contigua al centro storico di Acireale;

Considerato che, mentre da un lato si vanno definendo le regole di recupero e valorizzazione del centro storico, dall'altro appare indispensabile, nel pubblico interesse, evitare che, per quelle modificazioni dello stato dei luoghi relative ad aree poste ad immediato contatto con esso, si verifichino insediamenti i quali, ancorchè ammessi dal vigente strumento urbanistico, possano con la loro mole recare pregiudizio e compromissione all'ambiente caratteristico e tradizionale del centro storico;

Considerato, ancora, che fatti di trasformazione del centro cittadino, attuati con interventi di sostituzione realizzati all'interno della predetta zona B1, a margine del centro storico, possono determinare la effettiva compromissione di valori culturali legati all'omogeneità di tessuti di edilizia urbana di grande decoro e tradizione architettonica;

Constatato che, in particolare, l'area compresa tra via Imera e via Dafnica è soggetta alla concessione di incumbenti insediamenti edilizi, soprattutto per la loro altezza, che verrebbero a profilarsi come elementi di rilevante emergenza rispetto al tessuto edilizio del centro storico contenuto entro ambiti di più modeste proporzioni;

Considerato che la maggiore sensibilità dell'attuale fase storica nei riguardi della conservazione di una immagine storicizzata della città impone il ricorso agli strumenti che la legge pone a disposizione della pubblica amministrazione per la salvaguardia dei valori ambientali;

Vista la nota n. 76669/Gruppo 8° del 23 giugno 1988, con la quale l'Assessorato regionale del turismo, comunicazioni e trasporti, ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, esprime parere favorevole all'imposizione del vincolo di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesistico l'area sita tra la via Dafnica e la via Imera nel comune di Acireale, in conformità della proposta del 25 novembre 1986 della commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nel territorio vincolato, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore del territorio stesso;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area tra la via Dafnica e la via Imera del comune di Acireale, descritta come sopra e delimitata in celeste nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto, nella seduta del 25 novembre 1986, dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del R.D. n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Acireale, perchè venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Acireale, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo del comune di Acireale.

Palermo, 5 settembre 1988.

GENTILE

Allegato

Soprintendenza per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici

CATANIA

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Verbale n. 49 del 25 novembre 1986

L'anno 1986, il giorno 25 del mese di novembre — alle ore 17,00 in Catania, nella sede della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania, corso Sicilia, n. 56 — si è riunita — a seguito di preventivi accordi verbali ed in conformità all'avviso di convocazione del 12 novembre 1986, prot. 15731 « Racc. A.R. » la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Catania, costituita, in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche di cui al D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31, con D.A. n. 545 del 12 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1983, reg. n. 103, per discutere il sottoelencato ordine del giorno:

- 1) Acireale - proposta di vincolo paesaggistico relativo alla area sita in via Dafnica;
- 2) Riposto - proposta di vincolo albero di « Araucaria » sito in via Gramsci n. 72;
- 3) Riposto - proposta di vincolo albero di « Pinus Pinea », sito in via Cavour n. 80;
- 4) Riposto - proposta di vincolo albero di « Ficus Magnoliifolia », sito in via Circonvallazione.

Sono presenti:

- dott. arch. Paolo Paolini - soprintendente beni ambientali, architettonici, artistici e storici - Catania - presidente;
- dott. Giuseppe Voza - soprintendente archeologico - Siracusa - componente;
- dott. Domenico Girbino - componente;
- dott. arch. Enrico Ambra - componente.

Assiste come segretario della commissione l'arch. Anna Cirelli - funzionario di questa soprintendenza.

Alle ore 17,00 il presidente, dott. arch. Paolo Paolini, constatato il numero legale dei componenti la commissione, dichiara aperta la seduta.

Il presidente espone l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno e si conviene di iniziare la trattazione dal 1° punto del medesimo ordine.

Nel merito il presidente porta a conoscenza della commissione che, nel contesto di una conferenza dibattito tenutasi ad Acireale, è stata segnalata la possibilità che la realizzazione di una edificazione, già assentita dal comune in area tipizzata sul P.R.G. vigente come Z.T.O. B1, per la sua altezza (5 piani) rispetto al tessuto edilizio circostante, possa costituire grave squilibrio del contiguo centro storico sul quale verrebbe a prospettare lo immobile medesimo.

E' stato pertanto richiesto alla soprintendenza di intervenire nell'ambito dei compiti d'istituto onde evitare che, mentre da un lato si vanno definendo le regole di recupero e valorizzazione del C.S., dall'altro non capiti che, per quelle modificazioni dello stato dei luoghi relative ad aree poste ad immediato contatto di esso, si verifichino insediamenti i quali ancorchè ammessi dal vigente strumento urbanistico possano con la loro mole recare pregiudizio e compromissione all'ambiente caratteristico e tradizionale del centro storico.

In particolare sull'area compresa tra la via Imera e via

Dafnica di Acireale è stata rilasciata, dal comune, una concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato a 5 elevazioni che, per essere adiacente ad una parte del centro storico, di significativo valore estetico e tradizionale, verrebbe a profilarsi come elemento di rilevante emergenza rispetto al tessuto edilizio del centro storico medesimo contenuto entro ambiti di più modeste altezze.

Il presidente, arch. Paolo Paolini, fa ancora rilevare che fatti di trasformazione del centro cittadino attuati con interventi di sostituzione realizzati all'interno della predetta zona B1, a margine del centro storico, possono, come nel caso in esame, determinare la effettiva compromissione di valori culturali legati all'omogeneità di tessuti di edilizia urbana di grande decoro e tradizione architettonica.

Peraltro la maggiore sensibilità dell'attuale fase storica nei riguardi della conservazione di una immagine storicizzata della città impone il ricorso agli strumenti che la legge pone a disposizione della pubblica amministrazione per la salvaguardia dei valori ambientali fermo restando l'auspicio che l'amministrazione comunale, nell'ambito della sua autonomia, valuti una adeguata variante al piano regolatore generale che tenga conto di queste esigenze con strumenti operativi certamente più aderenti alle situazioni reali.

La commissione nell'esaminare il contesto della zona, anche con l'ausilio della documentazione grafica e fotografica dei luoghi, pur condividendo la preoccupazione prospettata dal presidente in ordine ai problemi di tutela di una parte del centro storico, fa però osservare che l'attuale perimetrazione del centro storico non corrisponde alle condizioni migliori, per garantire dal pericolo di ulteriori casi altrettanto gravi.

A tale proposito ritiene utile sottoporre a verifica la situazione delle aree contigue al perimetro di cui alla presente proposta di vincolo onde farne oggetto di una successiva riunione da parte della commissione stessa.

A questo punto la commissione ritenuto che le motivazioni espresse ben giustificano l'opportunità di sottoporre a tutela l'area compresa tra via Imera e via Dafnica di Acireale, come peraltro evidenziato dalla documentazione grafica e fotografica dello stato dei luoghi,

Delibera

all'unanimità dei componenti,

- dott. arch. Paolo Paolini, presidente;
- dott. Giuseppe Voza, componente;
- dott. Domenico Girbino, componente;
- dott. arch. Enrico Ambra, componente.

di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4 e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, art. 9, commi 4 e 5, l'area ricadente nel comune di Acireale, confinante a nord-ovest con via Imera e terreno altra ditta, ad est con terreno altra ditta, a sud con via Dafnica e terreno altra ditta, come meglio indicato nell'allegata planimetria in scala 1:500 e contornata in celeste, catastata ai fogli 60, 61/D, particelle 94, 95, 197, 198, 202, 210, 211, 222, 223, 224, 225 e 3988.

Ciò in quanto l'area sottoposta a vincolo presenta caratteristiche di valore estetico e tradizionale che si sposano con l'ambiente ad esso circostante nel quadro estetico e formale della cultura architettonica del passato la cui immagine, ormai storicizzata, è apprezzabile e recepitibile da punti di vista pubblici.

(Omissis)

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente, dott. arch. Paolo Paolini — alle ore 18,40 — dichiara chiusa la seduta.

Il segretario
Cirelli

Il presidente
Paolini

(88.36.1986)

l'attuale
e di una
ricorso
one della
dei valori

gno 1988,
no, comu-
tti del 3°
, n. 1497,
il vincolo

rro evi-
ggeriscono
ico l'area
omune di
25 novem-
catania per
che;

porta sol-
detentori,
nel terri-
te soprin-
ali, per la
di opere
del territo-

, l'area tra
di Acireale,
e nella pla-
te del pre-
resse pub-
meri 3 e 4,
l'art. 9, nu-
cuzione, ap-

lla Gazzetta
nte al ver-
te 1986, dalla
tutela delle
ia, ai sensi
39 e 12 del

Regione si-
à trasmessa,
ubblicazione,
tendenza, al
a per mesi

assieme alla
ntemporanea-
nune di Aci-
erne visione.
cherà a que-
affissione del
o del comune

GENTILE